

REGIONE PUGLIA

AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE COMUNITARIE
P.O.I. - PAI FAS 2007 - 2013
"Energie rinnovabili e risparmio energetico"

Bari, (data protocollo)

Racc. A/R

Regione Puglia Prot. AOO/091 - 1 FEB. 2010 n. 0604 Protocollo: Uscita

Organismi Intermedi del POI Energia:
MISE - DG Incentivazione Attività
Imprenditoriali


MISE - DG Energia Nucleare, Fonti
Rinnovabili e Risparmio Energetico

MATM - DG Ricerca ambientale e Sviluppo
Sostenibile

e, p.c. Alle Strutture di Gestione del POI Energia:

- Autorità di Certificazione
- Autorità di Audit - UVER - MISE

LORO SEDI



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Ricerca Ambientale
E.prot exDRS-2010-0000915 del 08/02/2010

Oggetto: determina n. 17 del 22/01/2010 "Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013. Direttive operative concernenti le procedure di gestione.

Per gli adempimenti di competenza con la presente si notifica la determina n. 17/2010, indicata oggetto.

L'Autorità di Gestione
Dott. Luca Limongelli

IL RESPONSABILE

Rag. *Vita Radogna*

REGIONE PUGLIA
AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZA
Servizio Programmazione e Politiche Comunitarie

N. *14* di repertorioCOD. CIFRA: 091/DIR/2010/000 *14*

OGGETTO: Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" - FESR 2007-2013- Direttive operative concernenti le procedure di gestione.

L'anno 2010 il giorno *22* del mese di *GENNAIO*, in Bari, nella sede del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali

IL Dirigente,**Autorità di Gestione del P.O.I. "Energie" 2007 – 2013,**

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs.vo n. 165/01

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n.7/97

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della legge regionale n.7/97 d del D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il provvedimento della Giunta della Regione Puglia n. 810 del 13/05/2009 concernente il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" - FESR 2007-2013 (POI Energia) nel quale, è assegnato alla Regione Puglia il ruolo di capofila ove è incardinata anche l'Autorità di Gestione, individuata nel Dirigente di questo Servizio Programmazione e Politiche Comunitarie, alla quale è affidata la gestione dell'Asse 3 "Governance e assistenza tecnica" del Programma, mentre è assegnato il ruolo di Organismi Intermedi alle seguenti strutture dell'amministrazione centrale: a) Direzione Generale "Incentivazione Attività Imprenditoriali" del Ministero Sviluppo Economico, con delega all'attuazione delle Attività 1.1, 1.2 e 2.1; b) Direzione Generale "Energia nucleare, fonti rinnovabili e risparmio energetico" del Ministero Sviluppo Economico, con delega all'attuazione delle Attività 1.3, 1.4 e 2.4; c) Direzione Generale "Ricerca ambientale e sviluppo" del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con delega all'attuazione delle Attività 1.5, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6


Visto che con il predetto provvedimento, tra l'altro, la Giunta regionale ha dato mandato all'Autorità di Gestione del POI Energia, di porre in essere tutte le iniziative finalizzate a garantire la corretta e piena attuazione del POI Energia.

Viste le convenzioni sottoscritte, in data 13 e 15 maggio 2009, tra l'autorità di gestione del POI Energia e ciascuno degli Organismi Intermedi sopra indicati, sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 810/2009, che disciplinano la delega conferita agli stessi Organismi per lo'attuazione degli Assi 1 e 2 del Programma.

Vista la determinazione dirigenziale n. 353 del 12.11.2009, con la quale è stata definita l'Organizzazione definitiva dell'Ufficio di coordinamento dell'autorità di gestione, nell'ambito del quale è stata individuata l'Unità 5 "Gestione Asse 3" del Programma.

Considerato che in adempimento delle disposizioni dei regolamenti comunitari, al fine di favorire la corretta attuazione del Programma Operativo Interregionale FESR "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007 – 2013, è necessario fornire agli operatori impegnati nelle diverse strutture di gestione, ivi comprese quelle degli Organismi Intermedi, strumenti e linee guida per lo svolgimento delle attività in attuazione del programma stesso, attraverso opportune direttive concernenti le procedure di gestione del programma.

Visto l'allegato documento Direttive operative concernenti le Procedure di gestione del P.O.I. "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007 – 2013, articolato come segue:



- Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Separazione delle funzioni amministrative per l'attuazione del Programma
Art. 3 – Programmi pluriennali di attuazione
Sezione 1 – Appalti pubblici (lavori, forniture e servizi)
Art. 4 – Selezione delle operazioni mediante procedure di evidenza pubblica
Art. 5 – Ammissione a finanziamento delle operazioni
Art. 6 – Erogazione dei finanziamenti
Art. 7 – Selezione delle operazioni mediante procedura negoziata
Art. 8 – Spese ammissibili
Art. 9 - Progetti generatori di entrata
Art. 10 – Modalità di rendicontazione
Sezione 2 – Aiuti
Art. 11 – Riferimenti normativi
Art. 12 – Modalità di concessione degli aiuti
Sezione 3 – Disposizioni generali
Art. 13 – Grandi progetti
Art. 14 – Finalità e strumenti della verifica di gestione
Art. 15 – Comunicazione delle irregolarità
Art. 16 – Revoca e recupero dei finanziamenti
Art. 17 – Stabilità delle operazioni (vincolo di destinazione)
Art. 18 – Monitoraggio dell'attuazione Programma
Art. 19 – Informazione e pubblicità
con allegato il Disciplinare regolante i rapporti tra la struttura di gestione e il soggetto beneficiario di finanziamento per interventi di carattere infrastrutturale.

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001

La presente determinazione, così come tutti gli atti concernenti l'attuazione del POI Energia, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto la gestione dei flussi finanziari dei POI Energia è assicurata dal Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della l. n. 183/1987, istituito presso il Ministero dell'Economia - Ragioneria Generale dello Stato -, che provvederà, previa apposita disposizione, alla diretta erogazione.

DETERMINA


Di approvare le Direttive operative concernenti le Procedure di gestione del P.O.I. "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007 – 2013, allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante, quali strumenti e linee guida per lo svolgimento delle attività in attuazione del programma stesso da parte delle diverse strutture impegnate nella gestione del Programma, ivi comprese quelle degli Organismi Intermedi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà reso pubblico mediante affissione all'albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso il Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione.

Di notificare il provvedimento alle strutture di gestione del P.O.I. "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007 – 2013, ivi compresi gli Organismi Intermedi.


Una copia conforme all'originale e registrato viene inviata alla Segreteria della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Servizio
dr. Luca Limongelli



Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio -Autorità di Gestione del POI "Energie" 2007-2013,


dr. Luca Limongelli 


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 del DPRG 161/08, è stato affisso all'Albo del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali per dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione 22/02/2010

Bari, 05/02/2010

L'incaricato
sig. Vito Radogna





Direttive operative concernenti le Procedure di gestione
del P.O.I. "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007 – 2013

Indice della direttiva

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Separazione delle funzioni amministrative per l'attuazione del Programma
- Art. 3 – Programmi pluriennali di attuazione

Sezione 1 – Appalti pubblici (lavori, forniture e servizi)

- Art. 4 – Selezione delle operazioni mediante procedure di evidenza pubblica
- Art. 5 – Ammissione a finanziamento delle operazioni
- Art. 6 – Erogazione dei finanziamenti
- Art. 7 – Selezione delle operazioni mediante procedura negoziata
- Art. 8 – Spese ammissibili
- Art. 9 – Progetti generatori di entrata
- Art. 10 – Modalità di rendicontazione

Sezione 2 – Aiuti


- Art. 11 – Riferimenti normativi
- Art. 12 – Modalità di concessione degli aiuti

Sezione 3 – Disposizioni generali

- Art. 13 – Grandi progetti
- Art. 14 – Finalità e strumenti della verifica di gestione
- Art. 15 – Comunicazione delle irregolarità
- Art. 16 – Revoca e recupero dei finanziamenti
- Art. 17 – Stabilità delle operazioni (vincolo di destinazione)
- Art. 18 – Monitoraggio dell'attuazione Programma
- Art. 19 – Informazione e pubblicità

Il presente allegato è composto

da n. DICIOFFO fasciate



Art. 1 – Finalità

1. Il presente atto disciplina le modalità e le procedure di attuazione del Programma Operativo Interregionale FESR "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007 – 2013 (di seguito Programma), redatto in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, approvato dalla Commissione con Decisione C/2007/6820 del 20.12.2007

Art. 2 – Separazione delle funzioni amministrative per l'attuazione del Programma

1. L'attuazione del Programma è improntata alla separazione di compiti, funzioni e responsabilità tra Autorità di gestione e connesse strutture di gestione, ivi compresi gli Organismi Intermedi, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit.
2. La gestione del Programma è affidata all'operatività dei seguenti Organismi Intermedi:
 - Direzione Generale "Incentivazione Attività Imprenditoriali" del Ministero Sviluppo Economico, con delega all'attuazione delle Attività 1.1, 1.2 e 2.1
 - Direzione Generale "Energia nucleare, fonti rinnovabili e risparmio energetico" del Ministero Sviluppo Economico, con delega all'attuazione delle Attività 1.3, 1.4 e 2.4
 - Direzione Generale "Ricerca ambientale e sviluppo" del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con delega all'attuazione delle Attività 1.5, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6

nonché all'operatività dell'Ufficio di coordinamento dell'Autorità di gestione – Regione Puglia, che cura l'attuazione dell'Asse 3 – Attività 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Le deleghe attribuite agli Organismi Intermedi e i rapporti tra questi e l'autorità di gestione sono disciplinate da specifiche Convenzioni sottoscritte tra le parti.

Gli Organismi Intermedi e l'Ufficio di coordinamento dell'Autorità di gestione sono i Soggetti Titolari dell'attuazione delle Attività programmate.

3. Al fine di favorire la più efficace azione di Programma nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, interessati dall'attuazione dello stesso, all'indirizzo ed orientamento di gestione concorre il Comitato Tecnico Congiunto di Attuazione presieduto dal direttore della Direzione Generale "Energia nucleare, fonti rinnovabili e risparmio energetico" del MISE e costituito dall'autorità di gestione, dai tre Organismi Intermedi, dalle quattro Regioni interessate e dall'Autorità ambientale; ai lavori del Comitato partecipa, a titolo consultivo, la rappresentanza del Dipartimento Politiche di Sviluppo del MISE.
4. L'audit del Programma è affidato dall'operatività dell'Unità di Verifica (UVER) del DPS –MISE, individuato quale Autorità di Audit.
5. La certificazione del Programma è affidata all'Ufficio Autorità di Certificazione delle Regione Puglia.
6. Con modalità coordinate tra Autorità di gestione e Organismi Intermedi, nell'attuazione del Programma è assicurata l'applicazione dei principi orizzontali dello sviluppo sostenibile, attraverso i compiti assegnati all'Autorità Ambientale della Regione Puglia, delle pari opportunità, attraverso i compiti assegnati al Referente per le Pari Opportunità della Regione Puglia, della partecipazione del Partenariato e della diffusione delle buone pratiche, attraverso i compiti assegnati al Responsabile dei rapporti con il partenariato dell'ufficio di coordinamento dell'autorità di gestione.

Art. 3 – Piani d'azione

1. Ciascun Soggetto Titolare dell'attuazione del Programma, con riferimento alle Attività di competenza, definisce il proprio piano di azione annuale, da presentare entro il 15 febbraio di ogni annualità da sottoporre all'esame del Comitato Tecnico Congiunto di Attuazione.
2. In merito ai Piani di azione viene acquisito il parere dell'Autorità ambientale e, ove di interesse, del Referente per le Pari Opportunità, nonché viene informato il Partenariato, anche attraverso un'azione posta in essere dal Responsabile dei rapporti con il partenariato.
3. Il Piano d'azione individua in forma sintetica, per il periodo temporale di riferimento:
 - a) la strategia di azione per l'attuazione delle Attività;
 - b) le modalità di attuazione delle Attività e delle relative azioni, con la definizione dei relativi criteri selettivi delle operazioni da ammettere a finanziamento, nel rispetto dei generali Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
 - c) le procedure per l'attivazione dell'eventuale selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento mediante "programmazione negoziata", ove prevista nei Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
 - d) i limiti di impegno di spesa per ciascuna linea di intervento/azione, nel limite della dotazione finanziaria attribuita a ciascuna Attività;
 - e) l'indicazione relativa alla eventuale attivazione di interventi generatori di entrata ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 o di Grandi Progetti ai sensi dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
 - f) l'orientamento generale sulla tipologia di spese ammissibili nell'ambito di ciascuna Attività, nel rispetto della disciplina nazionale di cui al DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".
4. Nel corso del periodo di validità del Piano d'azione, lo stesso può essere modificato o integrato, sentito il Comitato Tecnico Congiunto di Attuazione.
5. Nelle more della definizione di ciascuno dei Piani d'azione, le singole Attività sono poste in essere dal soggetto titolare previa intesa in sede di Comitato tecnico Congiunto di attuazione e informazione del Partenariato.

Sezione 1
Appalti pubblici (lavori, forniture e servizi)

Art. 4 – Selezione delle operazioni mediante procedure di evidenza pubblica

1. Le operazioni infrastrutturali ammesse a contributo finanziario sono attuate nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In attuazione del Piano d'azione di riferimento e sulla base dei criteri selettivi definiti nello stesso nel rispetto dei generali criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, il Soggetto Titolare di ciascuna Attività elabora e adotta per ciascuna azione da attuare il bando/avviso pubblico per la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, assicurando la contestuale copertura finanziaria dello stesso nel limite della dotazione finanziaria attribuita a ciascuna attività.
3. Il bando/avviso, viene pubblicato sulla GURI, nonché sui siti web del Programma e degli Organismi intermedi.
4. Il bando/avviso contiene:
 - a) l'indicazione delle categorie di soggetti abilitati a presentare richiesta di finanziamento,
 - b) i requisiti di partecipazione, nel rispetto di quanto indicato nei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza,
 - c) le tipologie d'intervento/operazione ammissibili a finanziamento,
 - d) le risorse finanziarie complessivamente disponibili,
 - e) l'intensità massima del finanziamento ammissibile con l'indicazione della tipologia di spese ammissibili a finanziamento,
 - f) l'elenco della documentazione da presentare ai fini dell'ammissione in graduatoria, tra la quale un prospetto riepilogativo delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente già acquisiti o da acquisire per la realizzazione dell'intervento, con l'indicazione dei soggetti competenti al rilascio delle stesse,
 - g) i criteri di selezione per la formulazione della graduatoria delle domande di finanziamento,
 - h) i termini temporali per la presentazione delle domande di ammissione a contribuzione finanziaria,
 - i) i termini temporali massimi per l'avvio degli interventi, dall'avvenuta ammissione a contribuzione finanziaria, nonché per la realizzazione, per il completamento e per l'operatività degli stessi,
 - j) i termini temporali programmati per la definizione della graduatoria provvisoria delle domande,
 - k) i termini temporali di validità della graduatoria, per l'eventuale scorrimento della stessa in caso di ulteriori risorse finanziarie rese disponibili,
 - l) l'indicazione che in caso di ammissione a contribuzione finanziaria di progetto generatore di entrata, le procedure di erogazione di cui al successivo art. 6 saranno sospese fino all'acquisizione della prescritto esame in ordine all'intensità massima della contribuzione finanziaria concedibile da parte della struttura di valutazione di riferimento di ciascun Soggetto titolare
 - m) l'indicazione che i soggetti beneficiari del finanziamento saranno chiamati a sottoscrivere un disciplinare regolante i rapporti con il Soggetto titolare contenente, tra l'altro:
 - l'impegno al rispetto delle normative comunitarie in materia di concorrenza (appalti /perizie di variante), per l'affidamento sia dei servizi sia dei lavori, e in materia di ambiente
 - l'impegno dell'applicazione degli art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che trattasi
 - l'impegno al rispetto delle disposizioni di cui alla lett. d) dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma
 - l'impegno all'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare
 - l'impegno all'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa
 - l'impegno all'applicazione dell'art. 11 della legge 16.1.2003, n. 3 relativa alla registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento pubblico secondo quanto già stabilito dalla deliberazione Cipe n. 143 del 2002
 - l'impegno a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa all'operazione finanziata per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma

- l'impegno ad anticipare a carico del proprio bilancio la quota di spesa del 5% del finanziamento, relativa all'erogazione finale di cui alle lettere B3 o C3, comma 4 del successivo articolo 6
- l'indicazione che in caso di verifica, in sede di controllo, del mancato rispetto delle discipline comunitarie, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate
- il cronoprogramma dell'operazione riferito al complesso delle diverse fasi di progettazione, affidamento lavori e realizzazione e operatività delle opere
- l'indicazione che l'ammontare definitivo del finanziamento sarà riferito al quadro economico definitivo dell'intervento, al netto dei ribassi d'asta
- l'indicazione delle modalità di rendicontazione e certificazione delle spese da parte del soggetto beneficiario, nonché quelle di erogazione del finanziamento da parte del soggetto titolare dell'Attività
- l'indicazione che in ogni fase procedimentale possono essere disposti controlli e ispezioni sull'attuazione dell'interventi ammessi a finanziamento e sulla regolarità dei procedimenti
- l'indicazione che i dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di registrazione e monitoraggio e nella documentazione cartacea saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo

Art. 5 – Ammissione a finanziamento delle operazioni

1. Ad avvenuta definizione della graduatoria provvisoria, il Soggetto Titolare dell'Attività provvede ad approvare la stessa e a pubblicarla sulla GURI, nonché sul sito web del Programma.
2. Contestualmente all'ammissione a contribuzione finanziaria, il Soggetto Titolare dell'Attività procede all'iscrizione di ciascun intervento finanziato nel sistema di monitoraggio e all'attribuzione allo stesso del relativo Codice Operazione.

Art. 6 – Erogazione dei finanziamenti

1. Il Soggetto Titolare dell'Attività procede alla somministrazione al soggetto beneficiario del disciplinare regolante i rapporti per l'utilizzazione della contribuzione finanziaria, redatto sulla base dello schema generale di disciplinare in allegato, per l'acquisizione della relativa sottoscrizione entro i successivi quindici giorni.
2. Il soggetto beneficiario, dopo l'espletamento della gara di appalto, approva e presenta al soggetto titolare il quadro economico definitivo di spesa dell'intervento depurato delle economie conseguite in sede di appalto.
3. Il Soggetto Titolare procede alla verifica, rispetto all'ammissibilità delle spese, del quadro economico definitivo di spesa depurato delle economie conseguite in sede di gara di appalto e conseguentemente definisce l'ammontare definitivo della contribuzione finanziaria concessa.
4. Il Soggetto Titolare provvede alla predisposizione degli atti di erogazione del finanziamento, di norma con le seguenti modalità:
 - A) anticipazione finalizzata in via prioritaria all'applicazione da parte del soggetto beneficiario delle disposizioni nazionali in materia di anticipazione del prezzo d'appalto, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - attestazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara di appalto,
 - presentazione di specifica domanda di pagamento.
 L'anticipazione a favore del beneficiario finale, allo stato parametrata al 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio, in relazione all'art. 2 – comma 91 della legge n. 662/1996, potrà essere aggiornata in relazione alle eventuali intervenute modificazioni delle normative nazionali.
 - B) per le operazioni con quadro economico rideterminato fino a € 3.000.000,00
 - B1) successiva erogazione pari complessivamente al 35% del contributo finanziario definitivo sottratto l'importo dell'anticipazione già erogata di cui alla lettera A), a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara,
 - attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori,
 - comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario,

- comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento,
 - presentazione di domanda di pagamento;
- B2) erogazioni successive fino al limite massimo 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
- presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate,
 - presentazione della relazione periodica sull'avanzamento dell'operazione, contenente il relativo monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;
- B3) erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, completamento del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e presentazione di domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario.
- C) per le operazioni con quadro economico rideterminato pari o superiore a € 3.000.000,00:
- C1) successiva erogazione pari complessivamente al 15% del contributo finanziario definitivo sottratto l'importo dell'anticipazione già erogata di cui alla lettera A), a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
- presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara,
 - attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori,
 - comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario,
 - comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento;
- C2) erogazioni successive, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
- presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione,
 - presentazione della relazione periodica sull'avanzamento dell'operazione, contenente il relativo monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;
- C3) erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, completamento del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e presentazione di domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario.
5. Nel caso di particolari condizioni e peculiarità dell'operazione ammessa a contribuzione finanziaria, possono essere applicate modalità specifiche di erogazione.
6. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento di una operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, il Soggetto Titolare procederà, ai sensi e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 9 e dell'art. 17, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.
7. Per quanto concerne le opere e i lavori pubblici, eventuali varianti in corso d'opera, così come definite dalla normativa di settore vigente, sono considerate nuovi interventi da ammettere a finanziamento e, in presenza delle relative disponibilità finanziarie, possono essere ammesse a contribuzione finanziaria o con le somme già inserite nel quadro economico approvato dell'operazione principale ovvero con le eventuali economie complessive conseguite nell'attuazione dell'Attività di riferimento ovvero a valere su eventuali nuove risorse finanziarie messe nella disponibilità dell'Attività di riferimento

Art. 7 – Selezione delle operazioni mediante programmazione negoziata

1. Per la realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale o settoriale nell'ambito di forme di programmazione concertata o di altre forme di collaborazione tra più soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e soggetti privati titolari di specifici servizi in campo energetico, finalizzare a perseguire obiettivi di crescita territoriale, sociale o produttiva, il Piano d'azione di cui al precedente art. 3 può

- prevedere, nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, l'attuazione di specifiche Attività attraverso la programmazione negoziata.
- In tale caso, il Soggetto Titolare pone in essere le relative procedure di attuazione indicate nello stesso Piano d'azione per selezionare le operazioni che saranno attuate con le modalità dei precedenti art. 5 e 6.

Art. 8 – Spese ammissibili

- Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono definite nel rispetto del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione". Per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci: spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni aggiudicatrici), spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, spese per progettazione, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera, direzione lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze o supporto tecnico-amministrativo. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo a base d'asta non superiore alle aliquote sotto specificate, per importo dei lavori posto a base di gara:

Importo lavori/forniture/ servizi posto a base di gara	Percentuale spese generali ammissibili
fino a € 250.000,00	20%
da € 250.001,00 fino a € 500.000,00	18%
da € 500.001,00 fino a € 2.500.000,00	15%
da € 2.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	14%
oltre € 5.000.000,00	13%

- Le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del valore dell'importo a base d'asta, salvo nel caso di operazioni di tutela ambientale specificamente disciplinate dall'art. 5 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196.
- Le spese per acquisto di edifici già costruiti sono ammissibili purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in questione ed esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196.
- Le eventuali spese per indagini, rilevazione e ricerche il cui onere non è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto beneficiario, possono essere considerate ammissibili in una percentuale di norma tra l'1% e il 3% della spesa ammissibile totale dell'operazione in relazione alla specificità dell'operazione, salvo nel caso di operazioni di tutela ambientale, dove in relazione alla tipologia di intervento tale percentuale può essere definita in una aliquota superiore, comunque predeterminata in sede di disciplinare di cui al precedente art. 6.
- Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del soggetto beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi 2-3-4 e 5 resteranno a carico del soggetto beneficiario.
- Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
- L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
- Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Progetti generatori di entrata


1. Ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006, sono progetti generatori di entrata le operazioni che comportano un investimento il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o le operazioni che comportino la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.
2. Per tale tipo di operazioni il calcolo della spesa ammissibile è connessa alla determinazione preventiva del costo del progetto che non è coperta dall'eventuale autofinanziamento dato dai futuri proventi netti (tariffe o pagamenti) e all'obbligo di verifica ex post (e di eventuale recupero) di detti proventi netti.
3. Ai fini dell'applicazione del citato art. 55 e del calcolo della spesa ammissibile, il Soggetto Titolare ammette provvisoriamente a contribuzione finanziaria le operazioni individuate quali progetti generatori di entrata, sulla base della documentazione di calcolo della spesa ammissibile elaborata e presentata dal soggetto beneficiario nel rispetto delle disposizioni del richiamato art. 55 e delle indicazioni fornite nel documento COCOF 078/0074/00-EN del Comitato Coordinamento Fondi della Commissione europea – reso disponibile sul sito web del Programma - condizionando lo stesso finanziamento all'esito della relativa documentazione tecnico economica da parte della struttura di valutazione di riferimento di ciascun Soggetto titolare.
4. In applicazione del Reg. (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18.12.2008, i commi da 1 a 3 del presente articolo si applicano alle operazioni il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.

Art. 10 – Modalità di rendicontazione

1. Le spese connesse alle operazioni ammesse a contribuzione finanziaria nell'ambito del Programma sono ammissibili se effettivamente sostenute dal beneficiario a partire dal periodo di validità della programmazione 2007 – 2013, definita al 1.1.2007.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a produrre al Soggetto titolare, con cadenza almeno semestrale, una relazione di monitoraggio con annessa rendicontazione delle spese sostenute, oltreché con report fotografico attestante lo stato di avanzamento dell'intervento e il rispetto della disciplina in materia di informazione e pubblicità di cui al successivo art. 19. In assenza di avanzamento della spesa rispetto al semestre precedente, il soggetto beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni. In presenza di un avanzamento della spesa, la rendicontazione deve riportare:
 - a) la dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, attestante che le spese rendicontate sono ammissibili ed effettivamente sostenute dall'amministrazione o ente titolare dell'attuazione dell'intervento,
 - b) una eventuale domanda di pagamento, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 6.
3. In assenza della domanda di pagamento, con relativa rendicontazione di spesa non si procede ad alcuna liquidazione. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessuna domanda di pagamento a valere su un avanzamento dell'attuazione dell'operazione finanziata e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa, il Soggetto Titolare, previa diffida, procede alla revoca dell'ammissione a contribuzione finanziaria e al recupero delle eventuali somme già versate.
4. Ad avvenuto completamento dell'operazione finanziata, a prescindere dal livello di spesa raggiunto, che non potrà comunque essere superiore alla spesa ammessa, i soggetti beneficiari devono sottoscrivere una ulteriore dichiarazione attestante che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento.
5. Il soggetto beneficiario è obbligato a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo, la documentazione relativa all'operazione finanziata, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma.

Sezione 2 – Aiuti

Art. 11 - Riferimenti normativi



1. I provvedimenti della Commissione Europea che costituiscono riferimento generale per l'attuazione delle misure che prevedono aiuti alle imprese sono di seguito indicati:
 - a. la decisione della Commissione (2006/C 54/08 del 04.03.2006) recante "orientamenti in materia di aiuto di Stato a finalità regionale 2007/2013";
 - b. il regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis";
 - c. la disciplina comunitaria 2006/C 323/01 del 30.12.2006 in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - d. la disciplina comunitaria 2008/C82/01 dell'01.04.2008 degli aiuti di Stato per la tutela ambientale;
 - e. la comunicazione della Commissione (2208/C 155/02 del 20.06.2008) sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
 - f. il regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
 - g. la comunicazione della Commissione (2009/C 16 /01 in GUCE 22.1.2009 C16/1) quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
2. Le misure di aiuto sono concesse nel rispetto di quanto previsto dai regimi di aiuto approvati dallo Stato e gli eventuali ulteriori specifici riferimenti normativi dovranno essere esplicitati nei bandi/avvisi per la concessione degli aiuti.

Art. 12 – Modalità di concessione degli Aiuti

1. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure previste dai singoli regimi e comunque con le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale
2. Ciascun bando/avviso per la concessione di aiuti deve essere registrato al sistema CUP (codice unico di progetto) secondo quanto stabilito dalla deliberazione Cipe n. 143 del 2002 e dall'articolo 11 della legge 16.1.2003, n. 3

Sezione 3 – Disposizioni generali

Art. 13 – Grandi progetti

1. Nell'ambito e nel rispetto delle previsioni del Programma Operativo possono essere finanziate le spese connesse a "grandi progetti", che l'art. 39 del Reg. (CE) n. 1083/2006 definisce operazioni comprendenti una serie di lavori, attività o servizi in sé intesi "*a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori*".
2. L'ammissione a contribuzione finanziaria di un "grande progetto" è sottoposto all'approvazione diretta della Commissione europea che assume una decisione che riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR.
3. Ove il Piano d'azione, di cui al precedente art. 3, prevede l'attivazione di grandi progetti nell'ambito di una o più Attività, nel rispetto delle previsioni del Programma, il soggetto interessato alla contribuzione finanziaria è chiamato a presentare al Soggetto Titolare di riferimento, in triplice copia e in formato digitale, il documento di descrizione dell'intervento nel formato previsto negli allegati XXI o XXII del Reg. (CE) n. 1828/2006, contenente indicazioni in ordine all'organismo responsabile dell'attuazione, alla natura dell'investimento e sua descrizione, dotazione finanziaria e ubicazione, ai risultati degli studi di fattibilità, al calendario per l'attuazione del progetto, all'analisi costi benefici,

all'analisi dell'impatto ambientale, alla giustificazione del contributo pubblico, al piano di finanziamento complessivo.

4. Il Soggetto Titolare, verificata la coerenza della proposta con il Programma, con i generali criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e con il Piano d'azione di riferimento e operate le proprie valutazioni, inoltra la relativa documentazione all'Unità di Valutazione (UVAL) del Dipartimento Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'espressione del parere di merito, informandone l'Autorità di gestione.
5. Completata l'istruttoria da parte dell'UVAL, l'Autorità di gestione inoltra la documentazione con la richiesta di decisione alla Commissione Europea.

Art. 14 – Finalità e strumenti della verifica di gestione

1. Il Soggetto Titolare, nello svolgimento dei compiti riferiti all'attuazione del Programma, opera attraverso la verifica di gestione delle attività poste in essere dalla stessa struttura di gestione e dai soggetti beneficiari di finanziamenti, finalizzata ad accertare l'ammissibilità a contribuzione finanziaria delle spese rendicontate, il pieno rispetto delle normative comunitarie in materia di ambiente, in materia di concorrenza e in materia di regimi di aiuto, il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di informazione e pubblicità sull'utilizzazione dei fondi comunitari, nonché l'applicazione di procedure contabili che consentano la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento concesso.
2. Strumenti della verifica di gestione, da utilizzare in modo integrato tra gli stessi, sono:
 - Il disciplinare regolante i rapporti tra il soggetto beneficiario e il Soggetto titolare, redatto per ciascuna tipologia di linea di intervento/azione sulla base dello schema generale di disciplinare in allegato, così come indicato nei precedenti articoli 4 e 6. A detto disciplinare il soggetto beneficiario aderisce mediante sottoscrizione diretta o mediante altra comunicazione di adesione;
 - definizione, tenuta ed aggiornamento della pista di controllo per Attività, finalizzata:
 - a) a confrontare gli importi globali rendicontati con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi, opportunamente annullati con specifica timbratura, conservati dalla struttura di gestione e dal soggetto beneficiario;
 - b) a verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
 - c) a verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza per la specifica linea di intervento/azione;
 - d) ad individuare con immediatezza, per ciascuna operazione, le specifiche tecniche e il piano finanziario, i riferimenti relativi all'ammissione a contribuzione finanziaria, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, i progressi compiuti nell'attuazione e le verifiche e gli audit effettuati;
 - e) ad evidenziare, per ciascuna operazione, le eventuali irregolarità riscontrate in fase di attuazione e di certificazione della spesa, con la contestuale eventuale attivazione della comunicazione all'OLAF, delle procedure di revoca e/o recupero di quote del finanziamento concesso o erogato e relativo stato di esecuzione;
 - tenuta di un registro interno delle revoche e dei recuperi comunicati all'Autorità di gestione;
 - utilizzazione della check-list nella quale riportare le operazioni e gli esiti del controllo documentale e *in loco* operato, nelle varie fasi di attuazione dell'operazione, in relazione alle finalità di cui al precedente comma 1;
 - controlli *in loco*, verbalizzati, per verificare l'effettiva realizzazione delle operazioni ed integrare gli elementi di conoscenza diretta e documentale;
 - registrazione dell'operazione al sistema CUP (codice unico di progetto)
 - relazione di monitoraggio periodica di cui al precedente art. 10 (per le operazioni infrastrutturali), per il relativo aggiornamento del sistema informatizzato di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e contabile di ciascuna operazione.

3. L'Autorità di gestione, l'autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit, ai fini delle verifiche e dei controlli di propria competenza, hanno libero accesso a tutti gli strumenti di verifica di gestione di cui al precedente comma 2 utilizzati da ciascun Soggetto Titolare per ciascuna singola operazione ammessa a contribuzione finanziaria.

Art. 15 – Comunicazione delle irregolarità

1. Nell'ambito delle attività di gestione del Programma è necessario prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell'ambito dell'attuazione delle operazioni ammesse a contribuzione finanziaria e procedere, in presenza delle irregolarità accertate, al recupero degli importi indebitamenti versati, maggiorati degli interessi nel caso di versamento su conti fruttiferi.
2. Il mancato rispetto delle normative comunitarie, a prescindere dalla sua eventuale rilevanza o non rilevanza penale, costituisce, ai fini dell'attuazione del Programma, irregolarità e come tale va considerata ai fini della sua correzione, ove possibile, ovvero del recupero delle somme indebitamente versate.
3. Il Soggetto Titolare sospende le procedure di erogazione della contribuzione finanziaria e comunica l'irregolarità all'Autorità di gestione, ogni qualvolta accerta l'esistenza di una irregolarità nell'ambito di un'operazione finanziata, a seguito di controlli operati direttamente o a seguito di acquisizione di un primo verbale amministrativo o giudiziario redatto da un'autorità competente, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare detto accertamento alla luce degli sviluppi dei procedimenti amministrativi e giudiziari, .
4. L'Autorità di gestione registra la comunicazione e, verificata la sussistenza dell'accertamento dell'irregolarità sulla base della documentazione acquisita o l'eventuale possibilità di apportare le necessarie correzioni per superare l'irregolarità stessa, d'intesa con il Soggetto Titolare interessato assume la decisione di procedere o di non procedere alla compilazione del modulo di comunicazione dell'irregolarità alla Commissione europea – scheda OLAF , nonché di mantenere o di interrompere la sospensione delle procedure di erogazione del contributo finanziario.
5. Il Soggetto Titolare, ove necessario, compila la scheda OLAF, la inoltra all'Autorità di gestione e cura l'aggiornamento trimestrale della stessa scheda fino alla definizione conclusiva del procedimento amministrativo o giudiziario attivato ovvero fino all'intervenuta correzione dell'irregolarità stessa. In relazione a tali circostanze dovrà essere valutata, d'intesa tra Autorità di gestione e Soggetto Titolare, la sussistenza delle condizioni per procedere o non procedere alla revoca della contribuzione finanziaria e al recupero delle eventuali somme già erogate.
6. L'Autorità di gestione attraverso la propria struttura cura la registrazione e gestione delle irregolarità nel rispetto delle disposizioni della Sezione 4 del Reg. (CE) n. 1828/2006, informa dell'accertata irregolarità l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit.

Art. 16 – Revoca e recupero dei finanziamenti

La revoca della contribuzione finanziaria e/o il recupero delle somme eventualmente già erogate si rende necessario nelle seguenti circostanze:

- a) nel caso in cui, a seguito di controlli operati dalle strutture di gestione o di quelle di audit ovvero di attivazione di procedimenti giudiziari amministrativi o penali, risultano accertate a carico di soggetti beneficiari irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione di operazioni finanziate;
- b) nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi il soggetto beneficiario di un contributo finanziario non avanzi nessuna domanda di pagamento a valere su un avanzamento dell'attuazione dell'operazione finanziata e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa
- c) che in sede di omologazione da parte del Soggetto Titolare della spesa rendicontata da un soggetto beneficiario, venga accertata la non ammissibilità, per qualsiasi motivo, di parte della stessa, comunque superiore alla quota di riserva del 5% del finanziamento da erogare con il provvedimento di omologazione

1. In detti casi, il Soggetto Titolare procede, previa diffida nel caso della lettera b), alla revoca totale della contribuzione finanziaria o alla revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili e ad attivare le procedure di recupero delle eventuali somme già versate indebitamente.
2. Il Soggetto Titolare comunica l'azione di revoca e di recupero all'Autorità di gestione e all'Autorità di Certificazione per i conseguenti adempimenti, specificando il codice e il titolo dell'operazione interessata, le cause della revoca/recupero, gli estremi degli specifici giustificativi della spesa ritenuta non ammissibile e pertanto revocata e recuperata.
3. In caso di attivazione di procedure di recupero di somme già erogate da parte del Soggetto Titolare, l'Autorità di gestione cura, attraverso le proprie strutture, le successive fasi finalizzate ad assicurare la reimputazione delle somme recuperate al Fondo di Rotazione, per il loro successivo riutilizzo nell'ambito del Programma.

Art. 17 – Stabilità delle operazioni (vincolo di destinazione)


1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006, le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del finanziamento accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico
 - b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.
2. Per gli aiuti concessi alle PMI, detto termine di stabilità è ridotto a tre anni dal completamento dell'operazione.


Art. 18 – Monitoraggio dell'attuazione Programma

1. Il monitoraggio dell'attuazione del Programma concorre:
 - a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, di valutazione del programma e di assunzione di iniziativa da parte delle strutture di gestione, a vario livello, e del Comitato di Sorveglianza
 - b) ad assicurare una mirata e completa informazione sull'avanzamento procedurale, fisico e contabile del Programma
2. Le specifiche attività di rilevazione, da effettuarsi sulla base degli indicatori così come individuati dallo stesso Programma sono esercitate dai Soggetti Titolari dell'attuazione del Programma, sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari.

Art. 19 – Informazione e pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 8 e con le caratteristiche dell'art. 9 del Reg (CE) n. 1828/2006, i soggetti beneficiari di finanziamento a valere sul Programma di importo superiore a 500.000,00 euro e concernente l'acquisto di un oggetto fisico o la realizzazione di una infrastruttura o di interventi costruttivi, hanno l'obbligo di informare il pubblico in ordine all'operazione ammessa a finanziamento comunitario, sia durante la fase di cantiere (ad esclusione dell'acquisto di oggetti fisici), sia successivamente, in modo permanente, attraverso l'esposizione di cartellonistica, in fase di cantiere, e quindi di una targa permanente
2. A tal fine, l'Autorità di gestione, attraverso la struttura di riferimento per la Comunicazione, definisce, di concerto con gli Organismi Intermedi, lo slogan da riportare sugli interventi informativi per evidenziare il valore aggiunto dell'intervento comunitario, per dare efficacia alle disposizioni di cui alla lett. c) dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006.





PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE FERS 2007 – 2013
“Energie rinnovabili e risparmio energetico”

ASSE _____ - ATTIVITA' _____

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA (SOGGETTO TITOLARE) E

.....

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

.....

CODICE OPERAZIONE _____ *(attribuito in sede di ammissione a finanziamento)*



Art. 1 – Oggetto del disciplinare

I rapporti tra (Soggetto titolare = DG _____ ovvero AdG) e _____, soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul Programma Operativo Interregionale FESR 2007 – 2013 “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (di seguito Programma), Asse ___ Attività _____ per l'importo provvisorio di € _____, a fronte di un investimento complessivo di € _____, per la realizzazione dell'intervento Codice Operazione _____ sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2 – Primi adempimenti del soggetto beneficiario

1. Il soggetto beneficiario entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare nomina, ai sensi delle disposizioni vigenti, il Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'intervento ovvero ne conferma l'eventuale precedente nomina.
2. Il soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (gg. quindici) si obbliga ad inviare alla struttura di gestione della Attività _____ (di seguito DG _____ ovvero AdG):
 - a) il presente disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del Legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile unico del procedimento designato dal soggetto beneficiario stesso;
 - b) i provvedimenti di copertura finanziaria, nel caso di cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario;
 - c) il provvedimento di nomina del Responsabile unico del procedimento. Ogni successiva variazione del Responsabile del Procedimento deve essere comunicata alla (struttura di gestione) entro i successivi dieci giorni dalla variazione stessa.
3. Nel caso in cui nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 il soggetto beneficiario non adempie al relativo obbligo, la (struttura di gestione) provvede alla revoca del contributo finanziario concesso, salvo motivato ritardo comunicato dal soggetto beneficiario entro lo stesso termine di 15 giorni.

Art. 3 – Obblighi del soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente disciplinare e si obbliga a:

- 1) attuare l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,
- 2) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, le normative comunitarie in materia di concorrenza (appalti /perizie di variante), per l'affidamento sia dei servizi sia dei lavori, e in materia di ambiente (attivazione, ove prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di emissioni atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione o nulla osta prescritto dalle normative vigenti),
- 2) garantire l'applicazione degli art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che trattasi,
- 3) rispettare le disposizioni di cui alla lett. d) dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (contabilità separata) nella gestione delle somme di trasferite dalla (struttura di gestione) a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma,
- 4) iscrivere l'intervento al sistema CUP (codice unico di progetto), riferito ai seguenti parametri generali: Tipo di operazione: Natura; Tipologia correlando lo stesso al codice locale corrispondente al Codice operazione _____,
- 5) applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi,
- 6) applicare e rispettare le disposizioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa,
- 7) anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la (struttura di gestione) erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del soggetto beneficiario,

8) presentare una relazione (*almeno semestrale*) sullo stato di avanzamento dell'intervento, contenente comunque la rendicontazione delle spese sostenute, anche in assenza delle condizioni per avanzare la domanda di pagamento di cui al successivo art. 7, oltreché un report fotografico attestante l'avanzamento dei lavori e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui al precedente punto 2),

9) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 31.12.2017, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della (*struttura di gestione*).

Art. 4 – Cronoprogramma dell'intervento

1. Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma, così come proposto in sede di istanza di ammissione a contributo finanziario:

a) attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento entro giorni _____ dalla sottoscrizione del presente disciplinare;

b) definizione della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro giorni _____ dalla sottoscrizione del presente disciplinare;

c) avvio procedura per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro i successivi giorni _____;

d) assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, entro i successivi giorni _____;

e) avvio concreto delle attività entro i successivi giorni _____;

f) realizzazione dell'intervento entro i successivi giorni _____.

2. Per ciascuno dei tempi previsti dalle precedenti lettere da a) a f), il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla (*struttura di gestione*) l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni ovvero dalle rendicontazioni trimestrali di cui ai successivi articoli 8 e 9, la (*struttura di gestione*) si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento in complessivi giorni _____, così come indicato dal soggetto beneficiario nell'istanza di accesso al contributo finanziario, ovvero nei termini di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario.

4. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la (*struttura di gestione*) potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 5 – Contributo finanziario definitivo

1. A seguito dell'aggiudicazione dell'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, il soggetto beneficiario trasmette alla (*struttura di gestione*) i relativi provvedimenti di approvazione della gara di appalto, unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili - con i criteri di cui al successivo art. 6.

2. A seguito di tale trasmissione la (*struttura di gestione*) provvede all'emissione dell'atto definitivo di concessione del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.

2. Eventuali perizie di variante, così come definite nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici, costituiscono una nuova operazione di ammissione a contribuzione finanziaria.

14

3

3. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite con il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".

In particolare, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- esecuzione dei lavori, degli impianti, delle forniture e dei servizi connessi all'esecuzione stessa;
- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera;
- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, finalizzate all'esecuzione delle opere)
- spese generali

[detta elencazione è meramente esemplificativa, la stessa può variare in relazione alle specifiche previsioni del relativo Piano di azione pluriennale]

4. Per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci: spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni aggiudicatrici), spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, spese per progettazione, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera, direzione lavori, coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze o supporto tecnico-amministrativo. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale dell'importo del valore a base d'asta non superiore all'aliquota del ____ %.

[detta aliquota è da riferire alle aliquote sotto specificata:

Importo lavori posto a base di gara	Percentuale massima ammissibile
Fino a € 250.000,00	20%
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	18%
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00	15%
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00	14%
Oltre € 5.000.000,00	13%

per importo dei lavori posto a base di gara della specifica operazione oggetto di disciplinare]

5. Le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% dell'importo dei lavori a base d'asta, [da applicare norma particolare nel caso di operazioni di tutela ambientale, disciplinate dall'art. 5 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196]

6. Le spese per acquisto di edifici già costruiti sono ammissibili purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in questione ed esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196.

7. Le eventuali spese per indagini, rilevazione e ricerche il cui onere non è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto beneficiario, non possono superare il ____ % della spesa totale ammissibile dell'operazione [in relazione alla specificità dell'operazione, indicare una percentuale massimo fino al 3%, salvo nel caso di operazioni di tutela ambientale, dove in relazione alla tipologia di intervento tale percentuale può essere superiore]

8. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del soggetto beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi 4-5-6 e 7 resteranno a carico del soggetto beneficiario.

9. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

10. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile

11. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"

Art. 7 – modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità *[da applicare modalità specifiche in caso di particolari condizioni e peculiarità dell'operazione ammessa a contribuzione finanziaria]*

- prima erogazione pari al 35% del contributo finanziario definitivo, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori,
 - comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario,
 - comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento.Tale prima erogazione può essere anticipata, per la quota del 5%, ad avvenuta e certificata aggiudicazione provvisoria per l'affidamento dei lavori/servizi,
- erogazioni successive pari al 30% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla (struttura di gestione);
 - avvenuta presentazione della relazione periodica di cui al precedente art. 3 sullo stato di avanzamento dell'intervento,
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento e presentazione di domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

[per le operazioni con quadro economico rideterminato pari o superiore a € 3.000.000,00:

- prima erogazione pari al 15% del contributo finanziario definitivo, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori,
 - comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario,
 - comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento,Tale prima erogazione può essere anticipata, per la quota del 5%, ad avvenuta e certificata aggiudicazione provvisoria per l'affidamento dei lavori/servizi,
- erogazioni successive pari al 20% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla (struttura di gestione),
 - avvenuta presentazione della relazione periodica di cui al precedente art. 3 sullo stato di avanzamento dell'intervento,
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento e presentazione di domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario.]

3. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.
4. L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013 – Obiettivo Convergenza – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____".

Art. 8 Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare con cadenza quadrimestrale, unitamente alla relazione di cui al successivo art. 9, le spese effettivamente sostenute.
2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

16



- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- l'intera documentazione di spesa è stata annullata con la dicitura non cancellabile "*Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013 – Obiettivo Convergenza – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____*".

3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, le seguenti ulteriori dichiarazioni:

- attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento.
- il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 9 Monitoraggio

1. Il soggetto beneficiario provvede a fornire alla (*struttura di gestione*) su supporto digitale, e ove richiesto su supporto cartaceo, dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.
2. Come già indicato all'art. 3 num. 8, il soggetto beneficiario si obbliga a presentare, oltre alle specifiche comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 4, una relazione quadrimestrale sullo stato di avanzamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario, contenente, tra l'altro, la relativa rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.
3. In assenza di avanzamento della spesa rispetto al quadrimestre precedente, il soggetto beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
4. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la (*struttura di gestione*), previa diffida, procede alla revoca dell'ammissione a finanziamento e al recupero delle eventuali somme già versate.
5. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della (*struttura di gestione*) delle quote del contributo finanziario, così come definite dal precedente art. 7.

Art. 10 – Controlli e verifiche

1. La (*struttura di gestione*) si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

2. La (*struttura di gestione*) rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.

3. Come già indicato all'art. 3 num. 9, il soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati con la specifica dicitura di cui al comma 4 dell'art. 7, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e

comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 31.12.2017, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della (*struttura di gestione*).

4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 11 – Collaudi

L'intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e termini di cui al decreto legislativo n. 163 del 12.04.06 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

2. Il soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.

3. I dati generali relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 13 - Stabilità dell'operazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006, le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico

b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.

Art. 14 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla (*struttura di gestione*) è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

2. Lo stesso potere di revoca la (*struttura di gestione*) lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione, buona riuscita dell'intervento ed operatività dello stesso.

3. Nel caso di revoca il soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla (*struttura di gestione*) le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto tutti gli oneri relativi all'intervento.

4. E' facoltà, inoltre, della (*struttura di gestione*) di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 15 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Luogo e data,

Per il soggetto beneficiario, il RUP delegato _____

Per la (*struttura di gestione*), _____

